

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 754-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 settembre 1964  
(V. Stampato n. 1084)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 settembre 1964*

**Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1964**

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826

ONOREVOLI SENATORI. — Appare doveroso accennare che la discussione, avvenuta nella Commissione Finanze e Tesoro, di questo disegno di legge, è stata di ampio raggio ed ha investito tutta la problematica circa il funzionamento del mercato dei valori mobiliari e la influenza che, su di esso, possono liberamente esercitare alcuni gruppi finanziari con operazioni assumentive, talvolta, carattere speculativo.

Il tema del riordinamento delle borse e loro controllo merita davvero un ampio approfondimento, specie se messo in correlazione alla realtà economica attuale, ad un eventuale nuovo indirizzo politico della economia ed a un necessario coordinamento con gli analoghi istituti europei e mondiali. Però non può non considerarsi come la modestia del provvedimento consigli il contenimento della sua discussione unicamente sui fini immediati che intende raggiungere, così da inserirlo nelle varie misure di carattere anticongiunturale recentemente predisposte.

Le giustificazioni che hanno indotto il Governo a presentare, fino dal marzo scorso, la proposta in esame, possono essere così riassunte:

1) L'onerosità del carico tributario derivante dal costo dei fissati bollati, stabilito con decreto-legge 20 giugno 1960, n. 589, ha indubbiamente costituito una notevole remora negli affari del mercato azionario, per cui un contenimento della stessa onerosità appare opportuno;

2) La necessità di favorire l'afflusso del risparmio verso alcune forme tipiche di finanziamento delle Società e degli Enti, quali le « obbligazioni », che hanno visto negli ultimi anni una diminuzione eccezionale nel volume delle transazioni, mentre viepiù si manifesta l'urgente necessità di reperimento di nuovi mezzi finanziari, è talmente evidente da consigliare maggiori facilitazioni per la contrattazione di tali titoli.

Invero, tali argomentazioni appaiono valide anche se, dalla presentazione della proposta alla Camera dei deputati ad oggi, sono trascorsi oltre sei mesi ed una inversione nella tendenza del mercato borsistico sembra stia manifestandosi.

Una notevole perplessità si manifesta invece per la mancanza nel provvedimento di una norma sulla copertura finanziaria dei minori introiti fiscali che dovrebbero verificarsi con l'attuazione del provvedimento.

A parte che è difficile formulare previsioni in questo particolare settore del mercato finanziario, soggetto a continue e imprevedibili fluttuazioni dovute a cause economiche ma, in qualche misura, anche politiche, sicché un calcolo previsionale attendibile appare difficoltoso, conviene notare che malgrado gli aumenti apportati dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, già ricordato, le entrate relative all'oggetto durante gli anni scorsi hanno avuto il seguente andamento:

#### *Esercizi*

1960-61 . . .	L. 22 miliardi e 935 milioni
1961-62 . . .	» 14 miliardi e 667 milioni
1962-63 . . .	» 11 miliardi e 654 milioni
1963-64 . . .	» 8 miliardi e 500 milioni

Da ciò appare evidente che un arresto di tale flessione può verificarsi solo con un incremento nel volume degli affari, al cui scopo il provvedimento è indirizzato.

Onorevoli senatori, ridotto in questi giusti termini, il disegno di legge, data l'attuale fase di congiuntura economica e la necessità, da ognuno riconosciuta, di favorire gli investimenti finanziari, può anche collegarsi allo spirito dei provvedimenti messi in vigore dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, ed è quindi da raccomandare alla vostra approvazione.

BRACCESI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.

Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.